

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

## COMUNICATO UFFICIALE N. 30/C (2001-2002)

Riunione del  
18 aprile 2002

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 18 APRILE 2002**

**1 - APPELLO DEL F.C. REAL FORTORE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 AL CALCIATORE CAPPELLETTI PASQUALE, DELLE INIBIZIONI PER MESI 4 AI SIGG.RI D'ANDREA RAFFAELE E CATULLO PASQUALE E PER MESI 2 AL SIG. PACIFICO ANTONIO E DELL'AMMENDA DI EURO 516,46 AD ESSA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 56 del 21.2.2002)

Il Procuratore Federale, con atto del 9 ottobre 2001, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise i Signori Pacifico Antonio, presidente della società F.C. Real Fortore, D'Andrea Raffaele, vice presidente, Catullo Pasquale, allenatore e Cappelletti Pasquale calciatore, per violazione dell'articolo 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e la Società F.C. Real Fortore per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il deferimento fondava sui seguenti elementi in fatto.

Con nota dell'8 giugno 2001, il presidente del F.C. Real Fortore trasmetteva all'Ufficio Indagini una denuncia a firma del calciatore della stessa società, Cappelletti Pasquale, nella quale si riferiva che questi, prima della gara del Campionato di Eccellenza Molisano tra la propria squadra e l'Atletico Trivento era stato avvicinato dal compagno di squadra Antonio Gianfagna che gli aveva offerto la somma di Lire 700.000 "per perdere la partita con il Trivento".

Ad esito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini, peraltro, il Procuratore Federale rilevava che non vi erano elementi di riscontro dell'illecito denunciato dal presidente del Real Fortore e che si trattava di una falsa denuncia orchestrata dai dirigenti di detta società con il Cappelletti come ritorsione al comportamento del Gianfagna che, nonostante avesse promesso di soprassedere dall'incasso di due assegni relativi ad emolumenti dovutigli dalla società, aveva iniziato un'azione legale per ottenere il pagamento degli stessi. Il Gianfagna, a sua volta, aveva confermato di essere stato contattato dal Cappelletti ma aveva riferito che il colloquio aveva avuto tutt'altro contenuto. Il Cappelletti avrebbe invitato il Gianfagna a giocare "una gara importante" contro l'Atletico Trivento, magari cagionando l'infortunio di qualche giocatore avversario, in particolare del calciatore Carraturo, capocannoniere del campionato, in quanto avrebbe potuto ottenere benefici economici dalla società S. Giorgio Collatia probabile avversaria dell'Atletico Trivento nello spareggio per la promozione..

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 21 febbraio 2001, infliggeva al calciatore Cappelletti Pasquale, ritenuto responsabile sia per del comportamento tenuto nella gara con l'Atletico Trivento, in relazione all'infortunio provocato al calciatore della squadra avversaria Carraturo, sia della falsa denuncia, la squalifica per la durata di dieci mesi, ai Sigg. D'Andrea e Catullo Pasquale, per avere macchinato la falsa denuncia, l'inibizione a svolgere attività sportiva per mesi quattro, al presidente della società due mesi di inibizione, essendosi ritenuto che questi, pur consapevole della falsa denuncia, si era limitato a firmare la lettera di trasmissione all'Ufficio Indagini. Al F.C. Real Fortore la Commissione Disciplinare irrogava l'ammenda di 1.000.000.

Avverso tale decisione propone appello il F.C. Real Fortore (con atto sottoscritto anche dai Sigg. Pacifico, D'andrea e Catullo).

Le deduzioni proposte dalla società appellante non sono tali da indurre la C.A.F. a riformare la decisione della Commissione Disciplinare.

Il fatto che la gara tra il Real Fortore e l'Atletico Trivento sia stata disputata con notevole impegno dai calciatori del Real Fortore, come attestato dal direttore di gara, e che il calciatore Cappelletti sia stato espulso all'inizio del secondo per un fallo proprio sul Carraturo rendono credibile la versione data dal Gianfagna secondo cui sarebbe stato invitato dal Cappelletti a "giocare una gara importante" contro l'Atletico Trivento, cercando anche di causare un infortunio al calciatore di maggior peso di detta società, che non quella di perdere la gara (versione meno credibile, considerato anche il divario tecnico esistente tra le due squadre in gara, risultando l'Atletico Trivento in lotta per la promozione e il Real Fortore in lotta per evitare la retrocessione).

E' inoltre da dire che il calciatore Gianfagna, secondo quanto riferito dall'arbitro della gara, pur avendo disputato un buon primo tempo veniva sostituito e non disputava il secondo tempo.

E' da escludere, pertanto, che possa essere accreditata la versione data dall'appellante in primo grado ipotizzante una combine per la gara in parola.

Depone per la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare anche la circostanza che effettivamente il calciatore Gianfagna, disattendendo l'invito della società, aveva promosso un'azione legale (ricorso per decreto ingiuntivo), per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

Parimenti condivisibile è il rilievo del giudice di prima istanza secondo cui non è credibile il fatto, opposto dagli incolpati, che i dirigenti e l'allenatore si sarebbero recati sul luogo di lavoro del Cappelletti per corrispondergli degli emolumenti arretrati (e non per fargli firmare la falsa denuncia).

Seguendo la tesi difensiva degli incolpati, i dirigenti e l'allenatore, quest'ultimo del tutto estraneo ai rapporti economici tra calciatore e società, sarebbero andati (addirittura, quindi, in commissione) a portare gli arretrati al calciatore, mentre è evidente che la presenza di dirigenti della società e, in particolare, dell'allenatore, valeva a rendere più "persuasiva" la proposta.

L'appellante non ha fornito elementi di fatto o deduzioni logiche idonei a smentire la ricostruzione della vicenda operata dalla Commissione Disciplinare o le conclusioni alle quali questa è pervenuta, limitandosi ad attribuire un diverso significato alle sue stesse prospettazioni rese in primo grado e aggiungendone altre dirette sostanzialmente a screditare l'attendibilità di entrambi i calciatori (e non solo, quindi, quella del Gianfagna).

Ritiene, pertanto, conclusivamente la C.A.F. che l'appello proposto dal F.C. Real Fortore debba essere respinto e la decisione appellata integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Real Fortore di Tufara (Campobasso) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

## **2 - APPELLO DELL'A.S. BAGNOLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANDIA BARACCOLA ASPIO/BAGNOLO CALCIO DEL 16.2.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2002)

Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 36 del 7 marzo 2002, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – deliberando in merito al reclamo della

Pol. Candia Baraccola Aspio, avverso la regolarità della gara Candia Baraccola/Bagnolo Calcio del 16.2.2002, per il Campionato di 3ª Categoria, – ritenuto che alla medesima gara l'A.S. Bagnolo Calcio, ha fatto partecipare il calciatore Palanca Walter, in realtà, squalificato per una gara, come da C.U. n. 26 del 6 febbraio 2002 del Comitato Provinciale di Ancona, applicava ai danni della predetta società, fra l'altro, la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-2.

Avverso tale delibera si appellava a questa C.A.F. l'A.S. Bagnolo Calcio eccependo, nel merito, che la Commissione Disciplinare ha errato nel ritenere che il Palanca non ha scontato validamente la suddetta giornata di squalifica, non partecipando alla gara di campionato immediatamente successiva, in data 9.2.2002, disputata contro il Falconara F.C. in quanto "tutte le gare disputate contro tale squadra ("cadetta") non conseguono un risultato valido agli effetti della classifica", e ciò, perché anche le gare disputate contro le squadre "cadette", rientrano nella nozione di "gare valide agli effetti della classifica" ex art. 17 comma 4 C.G.S. e di conseguenza, in tali partite, possono essere scontate le sanzioni inflitte ai tesserati.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La gara Bagnolo Calcio/Falconara F.C del 9.2.2002, deve, infatti, ex art. 17 comma 4 G.C.S., essere considerata gara ufficiale in quanto valida agli effetti della classifica e quindi in essa poteva essere scontata la giornata di squalifica suddetta, inflitta al calciatore Palanca Walter.

Per quanto riguarda il concetto di gara valida agli effetti della classifica, ritiene la Commissione che lo stesso debba essere inteso nel senso che ciò si verifica anche quando, come nel caso in esame, il risultato opera ai fini della determinazione della classifica limitatamente alla squadra "cadetta" (il Falconara F.C.).

L'errore della Commissione Disciplinare è, dunque consistito nel ritenere assorbente il fatto che "tutte le gare disputate contro il Falconara F.C. non attribuiscono risultato valido ai fini della classifica" per le altre squadre che lo affrontano.

Ne consegue che il calciatore Palanca ha scontato il turno di squalifica nella gara del 9.2.2002, disputata contro il Falconara e quindi era legittimato a partecipare alla gara Polisportiva Candia Baraccola/Bagnolo Calcio del 16.2.2002.

Deve, quindi, essere ripristinato il risultato della predetta gara, acquisito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Bagnolo Calcio di Recanati (Macerata), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-5 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DELLA CALCIATRICE CEZZA ELISA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001)

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Cezza Elisa nei confronti dell'U.S. Briantea, a norma dell'art. 109 N.O.I.F..

Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato all'opposizione la

documentazione occorrente per via di un disguido *“commesso in buona fede”*. Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva *“documentato in questa sede tramite ricevute di raccomandate postali l'invio alla calciatrice di copia dell'opposizione alla richiesta di svincolo nonché delle due convocazioni a visita medica di idoneità”*. Poiché la società aveva ottemperato, dunque, a quanto previsto dall'art. 109 n. 4 N.O.I.F. e d'altra parte la calciatrice non aveva provveduto all'incombenza prevista dallo stesso articolo, e cioè a respingere motivatamente la contestazione, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Cezza che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

Alla seduta del 18 aprile 2002, la Cezza personalmente e con l'ausilio del legale di fiducia, avv. Enrico Crocetti, esponeva ancora una volta le ragioni dell'appello di cui chiedeva l'accoglimento.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello, relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall'art. 109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempiute da parte dell' U.S. Briantea le formalità previste da detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato.

Procedendo con ordine.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); a norma del comma 4, si stava scrivendo, la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice *“due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva”*: dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli *“inviti”* ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte

dell' U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Cezza entro il termine dei 5 giorni previsti dal comma 4 ha motivatamente respinto le contestazioni della società, comunicando alla stessa di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Cezza non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che il comma 4 non impone fatto del genere al calciatore, ma semplicemente di "*respingere motivatamente*" le contestazioni e non vi è dubbio che far sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica all'attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Cezza merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività e potendosi affermare che essendosi attenuta, la Cezza, a quanto previsto dal 4 comma il suo diritto allo svincolo andava ribadito.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione "*è considerata adesione*" ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società "*nei modi e nei termini come sopra prescritti*". Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l'U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Cezza l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva. È vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che l'U.S. Briantea ha inoltrato alla Cezza due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di ade-

sione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Cezza Elisa, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsì la relativa tassa.

#### **4 - APPELLO DELLA CALCIATRICE BERTARINI CARLA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001)**

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Bertarini Carla nei confronti dell' U.S. Briantea, a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato all'opposizione la documentazione occorrente per via di un disguido "*commesso in buona fede*". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "*documentato in questa sede tramite ricevute di raccomandate postali l'invio alla calciatrice di copia dell'opposizione alla richiesta di svincolo nonché delle due convocazioni a visita medica di idoneità*". Poiché la società aveva ottemperato, dunque, a quanto previsto dall'art. 109 n. 4 N.O.I.F. e d'altra parte la calciatrice non aveva provveduto all'incombenza prevista dallo stesso articolo, e cioè a respingere motivatamente la contestazione, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Bertarini che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

Alla seduta del 18 aprile 2002, la Bertarini personalmente e con l'ausilio del legale di fiducia, avv. Enrico Crocetti, esponeva ancora una volta le ragioni dell'appello di cui chiedeva l'accoglimento.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella



vicenda all'origine del presente appello, relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall'art. 109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempiute da parte dell' U.S. Briantea le formalità previste da detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato.

Procedendo con ordine.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); a norma del comma 4, si stava scrivendo, la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice *“due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva”*. dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli *“inviti”* ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte dell' U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Bertarini entro il termine dei 5 giorni previsti dal comma 4 ha motivatamente respinto le contestazioni della società, comunicando alla stessa di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Bertarini non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che il comma 4 non impone fatto del genere al calciatore, ma semplicemente di *“respingere motivatamente”* le contestazioni e non vi è dubbio che far sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica all'attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Bertarini merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività e potendosi affermare che essendosi attenuta, la Bertarini, a quanto previsto dal 4 comma il suo diritto allo svincolo andava ribadito.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione *“è considerata adesione”* ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società *“nei modi e nei termini come sopra prescritti”*. Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione

allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l' U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Bertarini l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3), è vero, si stava scrivendo, che l'U.S. Briantea ha inoltrato alla Bertarini due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo irrinanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Bertarini Carla, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la relativa tassa.

**5 - APPELLO DELLA CALCIATRICE LODOLA CLAUDIA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001)**

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Lodola Claudia nei confronti dell'U.S. Briantea, a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F. l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato all'opposizione la documentazione occorrente per via di un disguido "*commesso in buona fede*". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "*documentato in questa sede tramite ricevute di raccomandate postali l'invio alla calciatrice di copia dell'opposizione alla richiesta di svinco-*

*lo nonché delle due convocazioni a visita medica di idoneità*". Poiché la società aveva ottemperato, dunque, a quanto previsto dall'art. 109 n. 4 N.O.I.F. e d'altra parte la calciatrice non aveva provveduto all'incombenza prevista dallo stesso articolo, e cioè a respingere motivatamente la contestazione, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Lodola che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

Alla seduta del 18 aprile 2002, la Lodola personalmente e con l'ausilio del legale di fiducia, avv. Enrico Crocetti, esponeva ancora una volta le ragioni dell'appello di cui chiedeva l'accoglimento.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello, relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall'art. 109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempiute da parte dell' U.S. Briantea le formalità previste da detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato.

Procedendo con ordine.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); a norma del comma 4, si stava scrivendo, la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice *"due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva"*: dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli *"inviti"* ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte dell' U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Lodola entro il termine dei 5 giorni previsti dal comma 4 ha motivatamente respinto le contestazioni della società, comunicando alla stessa di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Lodola non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che il comma 4 non impone fatto del genere al calciatore, ma semplicemente di “*respingere motivatamente*” le contestazioni e non vi è dubbio che far sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica all'attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Lodola merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività e potendosi affermare che essendosi attenuta, la Lodola, a quanto previsto dal 4 comma il suo diritto allo svincolo andava ribadito.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione “è *considerata adesione*” ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società “*nei modi e nei termini come sopra prescritti*”. Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l'U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Lodola l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva. È vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che l'U.S. Briantea ha inoltrato alla Lodola due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Lodola Claudia, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la relativa tassa.

**6 - APPELLO DELLA CALCIATRICE MERLETTI MILENA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff n. 13/D - Riunione del 13.12.2001)

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Merletti Milena nei confronti dell' U.S. Briantea, a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F. l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato all'opposizione la documentazione occorrente per via di un disguido "*commesso in buona fede*". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "*documentato in questa sede tramite ricevute di raccomandate postali l'invio alla calciatrice di copia dell'opposizione alla richiesta di svincolo nonché delle due convocazioni a visita medica di idoneità*". Poiché la società aveva ottemperato, dunque, a quanto previsto dall'art. 109 n. 4 N.O.I.F. e d'altra parte la calciatrice non aveva provveduto all'incombenza prevista dallo stesso articolo, e cioè a respingere motivatamente la contestazione, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Merletti che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

Alla seduta del 18 aprile 2002, la Merletti personalmente e con l'ausilio del legale di fiducia, avv. Enrico Crocetti, esponeva ancora una volta le ragioni dell'appello di cui chiedeva l'accoglimento.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello, relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall'art. 109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempiute da parte dell' U.S. Briantea le formalità previste da detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato.

Procedendo con ordine.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); a norma del comma 4, si stava scrivendo, la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice *“due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva”*: dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli *“inviti”* ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte dell' U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Merletti entro il termine dei 5 giorni previsti dal comma 4 ha motivatamente respinto le contestazioni della società, comunicando alla stessa di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Merletti non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che il comma 4 non impone fatto del genere al calciatore, ma semplicemente di *“respingere motivatamente”* le contestazioni e non vi è dubbio che far sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica all'attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Merletti merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività e potendosi affermare che essendosi attenuata, la Merletti, a quanto previsto dal 4 comma il suo diritto allo svincolo andava ribadito.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione *“è considerata adesione”* ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se la mancata opposizione stessa non viene effettuata dalla società *“nei modi e nei termini come sopra prescritti”*. Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l'U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Merletti l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5

(«l'opposizione ... è considerata adesione») con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che l'U.S. Briantea ha inoltrato alla Merletti due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo irrinanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Merletti Milena, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la relativa tassa.

**7 - APPELLI DEL F.C. HELLAS VERONA E DELL'ALLENATORE MALESANI ALBERTO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00, INFLITTE A CIASCUNO DEI RECLAMANTI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/HELLAS VERONA DEL 9.12.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 296 del 14.3.2002)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti con decisione pubblicata nel C.U. n. 296 del 14 marzo 2002, su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., infliggeva a Malesani Alberto, allenatore del F.C. Hellas Verona, nonché alla società di appartenenza, la sanzione dell'ammenda di 5000,00 euro ciascuno, per avere il primo, espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro e la seconda, per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio tesserato ( in violazione rispettivamente degli artt. 3, comma n. 1 e 2, C.G.S.).

Avverso tale pronuncia proponevano rituale atto di appello sia l'allenatore che la società di appartenenza, deducendo:

- contraddittoria motivazione della decisione;
- insussistenza del carattere offensivo delle dichiarazioni;
- eccessività delle sanzioni irrogate.

Chiedevano per l'effetto la riforma della decisione di primo grado con il proscioglimento degli incolpati o in subordine la riduzione delle sanzioni "ai minimi termini".

All'odierna riunione i procedimenti venivano riuniti; compariva il solo Procuratore Federale il quale chiedeva la conferma dell'impugnata decisione.

I gravami sono infondati e vanno pertanto disattesi.

La motivazione della decisione del primo Giudice è corretta e viene condivisa dalla Commissione.

I fatti addebitati risultano provati nella loro materialità e non v'è dubbio che alcune delle espressioni usate dal Malesani ( la squadra si è vista "scippare tre punti", "chi alza la voce ha dei vantaggi") abbiano travalicato il consentito diritto di critica in quanto hanno evidenziato una forma di denigrazione e si sono tradotte in una accusa di parzialità.

Le sanzioni comminate appaiono eque ed adeguate alla natura degli addebiti. La presente motivazione è assorbente di ogni altra considerazione.

Al rigetto dei gravami consegue l'incameramento delle relative tasse.

Per questi motivi la C.A.F. respinge gli appelli come sopra proposti dal F.C. Hellas Verona e dall'allenatore Malesani Alberto ed ordina incamerarsi le tasse versate.

**8 - APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USMATE/ATLETICO ELMAS DEL 27.1.2002, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff n. 154 del 5.3.2001)

Il F.C. Usmate, in persona del suo presidente Magni Gardino, ha proposto ricorso alla C.A.F., avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, di cui al C.U. n. 154 del 15 marzo 2002, con la quale gli venivano inflitte le sanzioni della perdita della gara Usmate/Atletico Elmas del 27.1.2002 e della squalifica di due gare al calciatore Oreste Didoné.

La ricorrente, come già sostenuto nel presente grado di giudizio, ribadisce la sua buona fede, nell'aver provveduto al tesseramento e all'impiego nella suddetta gara del calciatore Didoné, "con regolare lista di trasferimento dalla società U.S. Canzese, nella quale era tesserato, per la stagione in corso, come allenatore di squadre minori e di avere immediatamente sospeso il calciatore da ogni attività, non appena venuta a conoscenza della situazione suddetta.

Il gravame è infondato.

La società ricorrente aveva infatti l'obbligo di informarsi, presso i competenti organi federali, della effettiva situazione del tesseramento del calciatore Didoné e a tale riguardo, non può essere eccepita la buona fede, trattandosi di un comportamento dovuto inerente un fondamentale aspetto della vita sociale. Nessuna attività, al riguardo, competeva al Comitato Regionale Lombardia.

Le norme violate sono l'art. 31 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, che prevede che "le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società" e l'art. 40 comma 2 N.O.I.F., che impone agli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti di potere richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico".

La suddetta modifica della qualificazione giuridica del fatto e dell'incolpazione originaria, costituita dall'art. 35 comma 1 del Settore Tecnico, che concerne diversa situazione indicata nel reclamo, non ha pregiudicato il diritto di difesa, stante la contestazione in fatto della violazione e la conseguente possibilità della ricorrente di presentare tutte le sue discolpe.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Usmate, Milano ed ordina incamerarsi la tassa versata.



**9 - APPELLO DELLA CALCIATRICE MELERI LETIZIA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001 )**

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta svincolo proposta dalla calciatrice Meleri Letizia nei confronti dell'U.S. Briantea a norma dell'art.109 N.O.I.F., osservando che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato la documentazione occorrente all'opposizione per via di un disguido "commesso in buona fede". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità previste, sia per quanto attiene all'invio della originaria opposizione alla controparte, sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica". Poiché dunque l'inattività della calciatrice non poteva essere addebitata alla società, ma alla stessa calciatrice, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Meleri Letizia che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art.33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art.109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice "due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva": dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli "inviti" ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti.

Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da

parte dell'U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Meleri Letizia ha comunicato alla società di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Meleri Letizia non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che ha fatto sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica, di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) e di essere in grado di svolgere regolare attività agonistica.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Meleri Letizia merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione della Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività, e potendosi affermare che questa era ben in grado di essere impiegata in attività agonistica.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione "è considerata adesione" ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società "nei modi e nei termini come sopra prescritti».

Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione; ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l'U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Meleri Letizia l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che l'U.S. Briantea ha inoltrato alla Meleri Letizia due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Meleri Letizia, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsì la relativa tassa.

**10 - APPELLO DELLA CALCIATRICE SERGI VINCENZA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001 )**

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta svincolo proposta dalla calciatrice Sergi Vincenza nei confronti dell'U.S. Briantea, a norma dell'art.109 N.O.I.F., osservando che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato la documentazione occorrente all'opposizione per via di un disguido "commesso in buona fede". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità previste, sia per quanto attiene all'invio della originaria opposizione alla controparte, sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica". Poiché dunque l'inattività della calciatrice non poteva essere addebitata alla società, ma alla stessa calciatrice, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Sergi Vincenza che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art.33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art.109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice "due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva": dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivol-

ti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli "inviti" ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti.

Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte dell'U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Sergi Vincenza ha comunicato alla società di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Sergi Vincenza non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che ha fatto sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica, di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) e di essere in grado di svolgere regolare attività agonistica.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Sergi Vincenza merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività, e potendosi affermare che questa era ben in grado di essere impiegata in attività agonistica.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione "è considerata adesione" ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società "nei modi e nei termini come sopra prescritti".

Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione; ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l'U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Sergi Vincenza l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che l'U.S. Briantea ha inoltrato alla Sergi Vincenza due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché

all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talchè l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Sergi Vincenza, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsì la relativa tassa.

**11 - APPELLO DELLA CALCIATRICE SALA MARTA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001 )**

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta svincolo proposta dalla calciatrice Sala Marta nei confronti dell'U.S. Briantea, a norma dell'art.109 N.O.I.F. osservando che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato la documentazione occorrente all'opposizione per via di un disguido "commesso in buona fede". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità previste, sia per quanto attiene all'invio della originaria opposizione alla controparte, sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica". Poiché dunque l'inattività della calciatrice non poteva essere addebitata alla società, ma alla stessa calciatrice, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Sala Marta che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art.33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art.109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore

della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice "due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva": dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli "inviti" ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti.

Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte dell'U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Sala Marta ha comunicato alla società di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Sala Marta non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che ha fatto sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica, di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) e di essere in grado di svolgere regolare attività agonistica.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Sala Marta merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività, e potendosi affermare che questa era ben in grado di essere impiegata in attività agonistica.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione "è considerata adesione" ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società "nei modi e nei termini come sopra prescritti".

Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione; ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l'U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Sala Marta l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3) è vero, si

stava scrivendo, che l'U.S. Briantea ha inoltrato alla Sala Marta due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunchè all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talchè l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Sala Marta, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la relativa tassa.

**12 - APPELLO DELLA CALCIATRICE RIGGI SONIA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001 )

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta svincolo proposta dalla calciatrice Riggi Sonia nei confronti dell'U.S. Briantea, a norma dell'art.109 N.O.I.F., osservando che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato la documentazione occorrente all'opposizione per via di un disguido "commesso in buona fede". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità: previste, sia per quanto attiene all'invio della originaria opposizione alla controparte, sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica". Poiché dunque l'inattività della calciatrice non poteva essere addebitata alla società, ma alla stessa calciatrice, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Riggi Sonia che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art.33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art.109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella

vicenda all'origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice "due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva": dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli "inviti" ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti.

Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte dell'U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Riggi Sonia ha comunicato alla società di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Riggi Sonia non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che ha fatto sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica, di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) e di essere in grado di svolgere regolare attività agonistica.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Riggi Sonia merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione della Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività, e potendosi affermare che questa era ben in grado di essere impiegata in attività agonistica.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione "è considerata adesione" ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società "nei modi e nei termini come sopra prescritti".

Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione; ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l'U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Riggi Sonia l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.



5 - Considerazioni assolutamente identiche devono essere fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che l'U.S. Briantea ha inoltrato alla Riggi Sonia due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Riggi Sonia, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la relativa tassa.

**13 - APPELLO DELL'A.S. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE ANGIERI ENRICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 59 del 14.3.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 512/C5 del 15 novembre 2002, irrogava al calciatore del Civitavecchia Calcio a5 Angieri Enrico la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002, perché, "espulso per aver colpito volontariamente l'arbitro con una gomitata ad una spalla, uscendo dal terreno di gioco, lo offendeva e minacciava".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 42 del 4 gennaio 2002, dichiarava l'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Civitavecchia Calcio a 5 avverso tale decisione, per mancanza della sottoscrizione in calce allo stesso del legale rappresentante della società.

Proponeva gravame a questa Commissione d'Appello l'A.S. Civitavecchia Calcio a 5, rilevando che la sottoscrizione dell'atto da parte del legale della società in calce allo stesso doveva ritenersi rituale e riferibile alla società, anche perché il Presidente dell'A.S. Civitavecchia aveva comunque sottoscritto il reclamo apponendovi la propria firma.

A tal fine chiedeva l'annullamento e la revoca dell'impugnata decisione con annullamento della squalifica; in subordine invocava la riduzione della sanzione.

Questa Commissione in accoglimento dell'appello annullava la decisione impugnata e rinviava all'Organo che aveva emesso la decisione per l'esame del merito.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio riduceva la squalifica del calciatore Angieri Enrico dal 31.12.2003 al 31.12.2002 con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 59 del 14 marzo 2002.

Avverso tale pronuncia interponeva rituale gravame l'A.S. Civitavecchia deducendo innanzitutto la mancata audizione della società reclamante al giudizio da ultimo tenutosi innanzi alla predetta Commissione Disciplinare e nel merito "l'infondatezza della squalifica, sia pure nella sua entità ridotta a seguito del reclamo" e comunque l'eccessività della durata della squalifica.

All'odierna riunione non compariva la parte appellante nonostante la ritualità della comunicazione della fissazione della data della stessa.

Il gravame è infondato e va pertanto disatteso.

Risulta dal tenore letterale della decisione impugnata che la società, come da sua richiesta, venne udita alla riunione del 13 marzo 2002 e pertanto la doglianza non ha fondamento.

Quanto al merito, la pronuncia della Commissione Disciplinare appare congruamente motivata sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, sia in ordine alla entità della sanzione come nuovamente determinata e viene condivisa pienamente dalla Commissione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Civitavecchia Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**14 - APPELLO DELL'A.S. RIOP SANGIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI DELLA AMMENDA DI EURO 516,46 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA A SEGUITO DELLA GARA SPIGOLATRICE/RIOP SANGIUSEPPE DEL 30.9.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)

Con ricorso pervenuto il 22 marzo 2002, l'Associazione Sportiva Riop Sangiuseppe di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 14 marzo 2002, relativa all'utilizzo irregolare da parte della soc. Spigolatrice del calciatore Cincione Pierluca.

Successivamente la ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso suddetto.

Indipendentemente da tale rinuncia, peraltro, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. in quanto presentato oltre il termine previsto.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Riop Sangiuseppe di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**15 - APPELLO DEL G.S. SOLVAY PONTEGINORI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOLVAY PONTEGINORI/SCINTILLA PISA EST DEL 13.1.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com Uff. n. 33 del 21.3.2002)

Il Gruppo Sportivo Solvay Ponteginori ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che, confermando quanto era stato deliberato dal Giudice Sportivo, ha disposto la ripetizione della gara contro la A.S. Scintilla Pisa Est disputata il 13.1.2002 e terminata con il punteggio di 3 a 1 a favore del Gruppo Sportivo ricorrente.

Il ricorso va rigettato.

La decisione del Direttore di gara di non consentire alla Scintillapisaest di schierare il calciatore Cappellini Matteo non ritenendo valido il documento di identità da questi presentato in quanto parzialmente illeggibile ha, infatti, evidentemente falsato il regolare svolgimento della gara che, pertanto, deve essere ripetuta.

Come congruamente motivato dai primi giudici, nel caso di specie il Direttore di gara

non aveva infatti il potere di impedire l'impiego del calciatore a fronte di una omessa identificazione.

L'art. 12 C.G.S. escludendo l'applicabilità di una punizione sportiva quando l'identità del calciatore rimanga accertata in sede di giudizio confortata, senza possibilità di equivoci, l'esattezza della decisione impugnata.

All rigetto del ricorso consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Solvay Ponteginori di Ponteginori (Pisa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**16 - APPELLO DELL'A.S. FRANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAURETUM/FRANCAVILLA DEL 9.3.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 62 dell'11.4.2002)

Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata il 28.3.2002, respingeva il reclamo proposto dalla A.S. Francavilla, che chiedeva la ripetizione della gara Lauretum/Francavilla disputata il 9.3.2002, per errore tecnico commesso dal Direttore di gara il quale, dopo aver ammonito per fallo in azione di gioco un calciatore della Società Lauretum decretandone l'espulsione per somma di ammonizioni, subito dopo un colloquio con uno degli assistenti revocava la decisione adottata.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata nel C.U. dell'11 aprile 2002, respingeva il reclamo della A.S. Francavilla, sottolineando come le decisioni adottate in campo dall'arbitro, o che siano comunque devolute alla sua discrezionalità, non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo.

Proponendo ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Francavilla sostenendo che l'arbitro della gara era in corso in un palese errore tecnico (così come sostanzialmente riferito nel suo stesso referto), avendo revocato la decisione adottata di espellere per somma di ammonizioni un calciatore del Lauretum su indicazione di uno dei suoi Assistenti, che riferiva come il pallone fosse uscito dalla linea perimetrale del terreno di gioco prima che il fallo (che poi aveva portato alla seconda ammonizione e quindi all'espulsione) fosse avvenuto.

Né la revoca di un provvedimento di espulsione poteva rientrare nell'ambito della discrezionalità del Direttore di gara, che riguarda in maniera specifica la corretta applicazione delle regole del giuoco calcio.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

L'art. 24.3 C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.

La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo il quale pertanto non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle Regole tecniche o meno; a meno che l'arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico (vedi ad es. C.A.F. decisione n. 22 dell'11.3.1999).

Nel caso in esame l'arbitro non ha ammesso un proprio errore tecnico: ha semplicemente spiegato il perché del proprio provvedimento, che lo ha motivato a revocare l'espulsione di un giocatore poco prima decretata: decisione che rientra nel suo insindacabile operato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Francavilla di Francavilla al Mare (Chieti) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.